

REGOLAMENTO (CE) N. 1163/2008 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio per quanto riguarda i limiti di cattura per taluni stock di busbana norvegese, merlano ed eglefino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafi 5 e 7,

considerando quanto segue:

- (1) I limiti di cattura provvisori per lo stock di busbana norvegese nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV sono fissati all'allegato IA del regolamento (CE) n. 40/2008.
- (2) A norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del precitato regolamento, i limiti di cattura possono essere riveduti dalla Commissione alla luce delle informazioni scientifiche raccolte nel primo semestre del 2008.
- (3) Tenuto conto delle informazioni raccolte nel primo semestre del 2008, è opportuno fissare i limiti di cattura definitivi per la busbana norvegese nelle zone considerate.
- (4) Secondo il parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, nel 2008 un volume massimo di catture di 148 000 tonnellate corrisponderebbe a una mortalità per pesca dello 0,6 e dovrebbe mantenere lo stock al di sopra dei limiti precauzionali.
- (5) La busbana norvegese è uno stock del Mare del Nord condiviso con la Norvegia; attualmente, però, esso non è gestito congiuntamente dalle due parti. È opportuno che le misure di cui al presente regolamento siano conformi alle consultazioni avute con la Norvegia a norma del verbale concordato delle conclusioni delle consultazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e la Norvegia del 26 novembre 2007.
- (6) La quota spettante alla Comunità del totale ammissibile di catture (TAC) di busbana norvegese nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV deve pertanto essere fissata al 75 % di 148 000 tonnellate.
- (7) A norma dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 40/2008, i limiti di cattura per gli stock di merlano nelle zone CIEM IIIa e IV e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa, per gli stock di eglefino nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIIb, IIIc e IIId, nella zona CIEM IV nonché nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa possono essere riveduti dalla Commissione in conseguenza di una revisione dei limiti di cattura per lo stock di busbana norvegese in conformità dell'articolo 5, paragrafo 5, del precitato regolamento, per tener conto delle catture accessorie industriali di tali stock nella pesca della busbana norvegese.
- (8) Date le limitazioni della pesca della busbana norvegese nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIIb, IIIc e IIId e in assenza di nuove previsioni sulle catture accessorie del merlano e dell'eglefino nelle altre attività di pesca industriale praticate in tali zone, è opportuno che i limiti di cattura per gli stock di merlano e di eglefino nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIIb, IIIc e IIId restino invariati per il resto del 2008.
- (9) Tenuto conto della fissazione dei limiti di cattura definitivi per la busbana norvegese nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV, occorre riesaminare i limiti di cattura per il merlano e l'eglefino nella zona CIEM IV e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa.
- (10) La busbana norvegese è una specie dal ciclo vitale breve. È quindi opportuno che i limiti di cattura siano applicati quanto prima possibile per evitare ritardi che potrebbero condurre al sovrasfruttamento dello stock.
- (11) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato IA del regolamento (CE) n. 40/2008.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

⁽¹⁾ GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.

